

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ESECUZIONI CIVILI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA OPERATA CON D.L. 132/2014

A) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE EX ART. 492 BIS C.P.C.

Le istanze per le autorizzazioni di cui all'art. 492 bis cpc saranno ricevute dall'assistente giudiziario Anna Maria Frizzi e caricate sul registro SICID – sezione volontaria giurisdizione con il codice oggetto 400995.

L'assistente giudiziario Frizzi formerà un apposito fascicolo ove avrà cura di inserire l'istanza, il titolo esecutivo ed il precetto e verificherà l'avvenuto pagamento del contributo unificato pari ad € 43. L'anticipazione forfettaria di cui all' art. 30 T.U. Spese di Giustizia non è dovuta.

Una volta effettuata la registrazione a SICID, il fascicolo dovrà essere trasmesso al Presidente del Tribunale ovvero al giudice eventualmente delegato da quest'ultimo. Una volta emesso il provvedimento presidenziale in forma cartacea, l'assistente Frizzi avrà cura di scannerizzarlo, di caricarlo sul SICID e di comunicarlo all'avvocato istante; qualora il provvedimento presidenziale fosse nativamente digitale, ne curerà l'accettazione e la comunicazione all'avvocato istante.

Le istanze di cui sopra potranno essere presentate a decorrere dal giorno 11.12.2014.

B) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI PIGNORAMENTO MOBILIARE

Il deposito in cancelleria dei verbali di pignoramento (sia esso un pignoramento mobiliare, presso terzi ovvero immobiliare) eseguiti prima del 11.12.2014 sarà curato dal personale UNEP. I verbali di pignoramento eseguiti a far data dal 11.12.2014 saranno invece depositati in cancelleria direttamente dal creditore procedente. I pignoramenti presso terzi ed immobiliari si intendono eseguiti nella data in cui si è perfezionata l'ultima delle notificazioni effettuate.

I verbali di pignoramento mobiliare debbono essere depositati in cancelleria dai creditori o dal loro avvocato entro 15 giorni dalla data in cui l'Ufficiale giudiziario lo ha consegnato loro, sotto pena di inefficacia del pignoramento stesso. Per tale ragione i verbali di pignoramento debbono recare l'attestazione della data in cui l'Ufficiale giudiziario ha provveduto a consegnare il verbale al creditore. In mancanza di tale attestazione, il deposito del verbale sarà comunque accettato dalla cancelleria, ma tale mancanza dovrà essere segnalata al magistrato assegnatario del fascicolo.

Il creditore, al momento del deposito del verbale di pignoramento, dovrà depositare altresì una nota di iscrizione a ruolo, i cui elementi sono indicati nell'art. 159 bis disp. att. c.p.c. e potrà depositare sia il verbale di pignoramento che il titolo ed il precetto in copia conforme e non necessariamente in originale; in tal caso la conformità delle copie sarà attestata direttamente dall'avvocato del creditore, giusta quanto disposto dal novellato art. 518 comma 6 c.p.c.

Il creditore, al momento del deposito del verbale di pignoramento, non dovrà corrispondere alcun contributo unificato. Il contributo unificato sarà invece dovuto all'atto della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione.

C) DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLE SOMME DI DANARO E DEI PREZIOSI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO

Stante quanto disposto dall' art. 520 cpc (norma né abrogata né modificata dal D.L. 132/2014), il deposito in cancelleria delle somme di denaro e dei preziosi sottoposti a pignoramento dovrà avvenire ad opera dell'Ufficiale giudiziario, che però, per espressa previsione normativa, non può più procedere al deposito del verbale di pignoramento.

Poiché non è possibile accettare un deposito di danaro o preziosi senza la preventiva formazione di un fascicolo processuale, il deposito del verbale di pignoramento dovrà necessariamente precedere il deposito del danaro o dei preziosi.

Non può dunque che auspicarsi un coordinamento tra l'avvocato procedente e l'Ufficiale giudiziario al fine di ovviare alla criticità sopra evidenziata.

Nel momento in cui si presenti l'Ufficiale giudiziario per depositare il danaro od i preziosi, il personale di cancelleria dovrà quindi prima di tutto verificare se il relativo verbale di pignoramento sia già stato depositato dal creditore; qualora la verifica desse esito negativo, il personale di cancelleria rinverrà le operazioni di deposito del danaro e dei preziosi a nuova data.

Nulla è innovato per quanto concerne la redazione del verbale di deposito del danaro e dei preziosi e per quanto concerne gli adempimenti successivi.

D) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Si applica quanto indicato nel precedente punto B) tranne che per il termine del deposito in cancelleria del verbale di pignoramento presso terzi, che è di trenta giorni invece che quindici.

E) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Si applica quanto indicato nel precedente punto B) con la precisazione che il creditore ovvero il suo avvocato deve depositare in cancelleria anche la nota di trascrizione in Conservatoria del pignoramento immobiliare eseguito.

F) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI CONSEGNA DI BENE MOBILE E DI RILASCIO DI IMMOBILE

Poiché la riforma nulla ha specificamente stabilito con riferimento a tali verbali, si ritiene che il relativo deposito debba essere ancora effettuato dagli ufficiali giudiziari. Nulla è immutato rispetto alla corresponsione del contributo unificato dovuto per le procedure di cui trattasi.

G) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Poiché l'art. 678 cpc rimanda alla disciplina del pignoramento per quanto concerne le modalità di esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili e presso terzi, se ne conclude che anche i verbali di sequestro conservativo eseguiti a far data dal 11.12.2014 saranno depositati in cancelleria dal creditore procedente; in particolare i verbali di sequestro conservativo presso terzi continueranno ad essere depositati presso la cancelleria unica delle esecuzioni civili, mentre i verbali di sequestro conservativo riguardanti beni mobili dovranno essere depositati presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

H) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Poiché l'art. 677 cpc rimanda alla disciplina di cui agli artt. 605 e seguenti (esecuzione per consegna o rilascio), non interessata dalla riforma di che trattasi, si ritiene che il deposito dei verbali di sequestro giudiziario debbano essere effettuati dall'Ufficiale giudiziario presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

I) DEPOSITO IN CANCELLERIA DEI VERBALI DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI

Stante quanto previsto dal nuovo art. 521 bis c.p.c., il verbale di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi deve essere depositato in cancelleria dal creditore procedente ovvero dal suo avvocato entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall'Istituto Vendite Giudiziarie circa l'avvenuta assunzione della custodia del bene pignorato. All'atto del deposito in cancelleria, dovrà essere allegata la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, del verbale di pignoramento e della nota di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Il Dirigente reggente
(Dott. Claudio F. Camanini)

